



Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Chioggia

P.tta Marinai d'Italia n. 1290 – Tel. 041/5508215 – Fax 041/5508204 – e-mail: chioggia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 13 / 2007

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTO il verbale di autorizzazione della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 7 Agosto 2003, con il quale è stato dato in utilizzo al Magistrato alle Acque uno specchio acqueo di circa m² 123.600 posto al di fuori dei moli del porto di Chioggia, al fine di realizzare una diga foranea esterna alla bocca del Porto, meglio individuata nell'allegato stralcio su fac-simile della carta nautica n. 221 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;

VISTA la propria Ordinanza n. 45 in data 7.08.2003 che ha disciplinato l'esecuzione dei lavori nello specchio acqueo destinato alla costruzione della predetta diga;

CONSIDERATO che i lavori di costruzione della predetta diga sono ultimati, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori del Magistrato alle Acque in data 2 Novembre 2006;

CONSIDERATO inoltre che l'opera di cui trattasi non può essere suscettibile di transito sia perché costituita da una mantellata in acropodi senza alcun piano di calpestio, sia perché soggetta all'azione del moto ondoso che, in condizioni meteo-marine avverse, è addirittura tracimabile;

CONSIDERATO quindi di dover interdire l'ormeggio e l'accesso delle persone sulla diga ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del suo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data odierna, è vietato:

- l'accesso ed il transito dei pedoni sulla diga foranea, citata in premessa, eccezion fatta per il personale del Comando della Zona Fari, per quello impiegato in lavori di manutenzione in genere, per quello appartenente alle Forze dell'ordine, per quello di Pronto soccorso e di Pronto Intervento nell'espletamento dei servizi di istituto;
- attraccare con mezzi nautici ai pontili posti nelle vicinanze dei segnalamenti marittimi, destinati all'ormeggio delle imbarcazioni del Comando Zona Fari;
- sostare, ancorare, effettuare attività di pesca e svolgere qualsiasi mestiere marittimo o attività balneare (compresi tuffi) nel tratto di mare compreso tra la c.d. "lunata" e l'imboccatura del porto di Chioggia, nonché ad una distanza inferiore a 10 mt. dall'intero perimetro della c.d. "lunata".

Articolo 2

Eventuali deroghe al divieto di fruizione del tratto di mare compreso tra la c.d. "lunata" (lato ovest) e l'imboccatura del porto di Chioggia potranno essere valutate dalla Capitaneria di Porto di Chioggia in relazione alle attività scientifiche poste in essere da o per conto di Enti di diritto pubblico previa istanza, debitamente motivata, comprensiva di elenco partecipanti, elenco mezzi, relazione tecnica concernente lo svolgimento delle attività medesime.

Qualora le stesse prevedano l'impiego di subacquei, in aggiunta a quanto sopra richiesto dovranno essere soddisfatte le disposizioni di cui ai regolamenti locali concernenti la disciplina delle immersioni aventi finalità scientifica.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 - 1164 del Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 4

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza che viene resa pubblica mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto ed inserimento nella pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/chioggia

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna con contestuale abrogazione dell'Ordinanza citata in premessa.

Chioggia, li 28 APR. 2007

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mario CENTO

